



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

mune.esperia@tin.it -E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it – P.E.C.: comune.esperia@anutel.it

Prot. n. 2015

ORDINANZA N. 4 DEL 09/03/2019

DISPOSIZIONI URGENTI MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO COVID- 19 - REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AI LOCALI COMUNALI

IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti:

- il D.P.C.M. 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 - Edizione Straordinaria;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 – Serie Generale;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 59 dell'8 marzo 2020 - Serie Generale;

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, rende opportuna l'adozione di misure atte a limitare le possibilità di contagio;

Ritenuto di dover limitare temporaneamente l'apertura degli uffici al pubblico al fine di evitare le occasioni di contagio e tutelare la salute pubblica della cittadinanza oltre che garantire il benessere del personale dipendente, fino a nuova determinazione;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Visto che l'art. 50 comma 7 del D. Lgs n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto lo Statuto Comunale, al fine di garantire la corretta osservanza delle misure igienico sanitarie atte a ridurre il rischio di contagio da COVID-19

ORDINA

a decorrere dal 09.03.2020 e sino al 03/04/2020, salvo nuova determinazione da adottarsi sulla base delle prescrizioni governative, gli uffici comunali saranno accessibili al pubblico solo su



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

mune.esperia@tin.it - E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it – P.E.C.: comune.esperia@anutel.it

appuntamento e per ragioni indifferibili e urgenti;

al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali e di quelli indispensabili propri dell'Ente, il personale dipendente, ciascuno per quanto di competenza del settore di appartenenza, curerà di assicurare l'organizzazione degli appuntamenti con cittadini e utenza in modo che all'interno di ciascun ufficio sia presente un utente per volta o che comunque sia osservabile all'interno dei locali tra utenti e tra gli stessi e il personale una distanza minima non inferiore ad un metro;

è fatto divieto di introdursi nei locali comunali in gruppi o comunque in violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e dei DPCM del 4 e 8 marzo 2020;

Per tutti gli atti urgenti e inderogabili sarà sempre possibile chiedere un appuntamento contattando direttamente l'Ufficio interessato al numero 0776/937612-3 o all'indirizzo e-mail comune.esperia.prot@virgilio.it


DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - Comando Stazione dei carabinieri;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Rag. Giuseppe Villani